

CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

ASSISTENZA NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI POSIZIONAMENTO DEL NUOVO SISTEMA CAMERALE E RELATIVO PIANO DI COMUNICAZIONE

Art. 1

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il soggetto aggiudicatario dovrà, supportare ed assistere l'Unioncamere nella pianificazione e gestione delle attività di Media Relations, Social Media Management e Digital PR, a supporto di tutte le iniziative e gli eventi, nella definizione di partnership e progetti speciali a sostegno del Piano di Comunicazione. Dovrà inoltre supportare l'attività di coordinamento e indirizzo delle nuove Camere di commercio.

Art. 2

DURATA

La durata del contratto è pari a n. 11 mesi dalla data di sottoscrizione del medesimo. I servizi devono essere pienamente operativi al momento della sottoscrizione del contratto.

Il valore dell'appalto è di € 90.000,00 (iva esclusa), di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00.

Art. 3

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Nel corso del 2016 è stata operata una analisi delle presenze sui media di Unioncamere, di InfoCamere e delle principali Camere di Commercio. I dati raccolti hanno permesso di produrre un "Piano di comunicazione" che nel corso dei prossimi mesi dovrà essere la base della prestazione descritta all'art. 1. La procedura verrà attivata tramite MePa.

Art. 4

REQUISITI DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto dovrà comprendere le seguenti attività:

1. Gestione rebranding del sistema camerale post-riforma, riposizionamento verso i target di riferimento;
2. Gestione azioni di comunicazione delle nuove Camere di commercio al fine di potenziarne le attività;
3. Pianificazione e gestione attività di Media Relations in particolare in occasione di eventi, seminari, assemblee, presentazioni;
4. Pianificazione e gestione strategia di Social Media Management e Digital PR, al fine di evidenziare le competenze delle nuove Camere di commercio e di promuoverne i contenuti/risultati;
5. Pianificazione attività all'interno dei social network con programmazione delle azioni e monitoraggio di supporto al sistema camerale;
6. Progettazione di partnership utili e tutte le azioni necessarie per l'attuazione del Piano Comunicazione di cui il sistema camerale si è dotato nel 2016.

Art. 5
TEAM DI LAVORO

Il team di lavoro dedicato alle attività è composto almeno dei seguenti profili professionali:

- A. una risorsa con esperienze di coordinatore o di direttore nel campo della comunicazione, con almeno 10 anni di esperienza nel campo della comunicazione sia nella pubblica amministrazione sia in imprese private; esperienza lavorativa nello specifico evento di rebranding;
- B. un giornalista professionista, con almeno 15 anni di esperienza presso testate giornalistiche sui temi economico-politico, pmi, formazione professionale;
- C. un esperto social media, con almeno 5 anni di esperienza nell'utilizzo dei social network con un utilizzo strategico di comunicazione pubblica e/o d'impresa, esperienza lavorativa in Social Media Management e/o Digital PR, esperienza lavorativa di specifiche attività di comunicazione strategica e di posizionamento sfruttando le potenzialità dei canali social media;

Art. 6
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E LIQUIDAZIONE DEI PAGAMENTI

L'Impresa è tenuta ad emettere le fatture secondo la diligenza e le norme che regolano la materia. Ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 questa Amministrazione accetta esclusivamente le fatture trasmesse in formato elettronico. Al riguardo, si precisa che il Codice Identificativo dell'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica è il seguente: PTD2PB. La prestazione del servizio è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 e pertanto le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese.

Art. 7
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Art. 8
OBBLIGHI ED ONERI DELL'IMPRESA

L'Impresa è obbligata a rispettare le prescrizioni contenute nello schema di contratto, nonché a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico;
- b) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- c) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- d) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con Unioncamere;
- e) segnalare, per iscritto e immediatamente, ad Unioncamere ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Inoltre, l'Impresa, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta di Unioncamere, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi.

L'Impresa assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati a Unioncamere e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'Impresa, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva l'Unioncamere, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Unioncamere e/o del l'Impresa medesima e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

L'Impresa si impegna espressamente a tenere indenne l'Unioncamere da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Impresa si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di Unioncamere, assumendosene ogni relativa alea. L'Impresa terrà sollevata ed indenne l'Unioncamere da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'Impresa si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della presente gara.

L'Unioncamere potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 9

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto all'Impresa di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione parziale e/o totale a soggetti terzi.

Art. 10

SUBAPPALTO

L'Unioncamere non prevede la possibilità di subappalto.

Art. 11

DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori occupati nelle attività oggetto del presente contratto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Impresa si obbliga a garantire ai propri dipendenti e/o collaboratori condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nelle aree territoriali in cui si svolgono le attività; nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nell'Area territoriale, ovvero condizioni economiche di mercato per le figure professionali non legate alla proponente da

rapporti di dipendenza. L'Impresa si obbliga, altresì, al pieno rispetto della normativa e delle vigenti circolari emanate dal Ministero del Lavoro riguardanti le tipologie contrattuali utilizzabili per attività simili a quelle del presente Capitolato tecnico. Unioncamere, in caso di violazioni degli obblighi sopra indicati, procederà alla sospensione dei pagamenti all'Impresa. L'Impresa si obbliga, altresì, al pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, assistenziale e di sicurezza sul lavoro (D. Lgs n. 81/08). Unioncamere, in caso di violazione degli obblighi previsti in materia previdenziale, assistenziale e di sicurezza sul lavoro e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad esso segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, procederà alla sospensione dei pagamenti all'Impresa. In ogni caso lo svincolo della cauzione prevista dal successivo Articolo 16 potrà essere autorizzato soltanto previa verifica della regolarità dell'Impresa rispetto agli obblighi previsti nel presente Articolo. L'Impresa si obbliga, in ogni caso, a tenere indenne l'Unioncamere da qualunque vertenza che dovesse essere promossa dai propri dipendenti e/o collaboratori impegnati nella attività oggetto del presente Capitolato tecnico.

Art. 12 VARIAZIONI E RECESSO DAL SERVIZIO

Unioncamere si riserva di apportare al contratto - nei limiti ed alle condizioni previste dall'ordinamento - le variazioni di servizio che riterrà opportune o necessarie, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

Unioncamere si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione. Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte di Unioncamere, di apposita comunicazione scritta a mezzo pec. Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente. Dalla data di efficacia del recesso l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Unioncamere.

L'Unioncamere, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'Impresa unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 13 PENALI CONTRATTUALI E DIFFIDA AD ADEMPIERE

Salvo ogni altro rimedio, viene stabilito il seguente sistema di penali.

Per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille. Qualora l'importo delle penali applicate all'Impresa sia superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale di cui al precedente Articolo 2, l'Unioncamere avrà facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento.

La medesima penale sarà applicata nel caso di consegna di prodotti obiettivamente carenti od inadeguati. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Unioncamere potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Articolo, l'Unioncamere potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 16 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente Articolo non esonera l'Impresa dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è resa inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta ad Unioncamere la facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato ad

Unioncamere per porre fine all'inadempimento stesso, l'Unioncamere ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto di Unioncamere al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 14
RISOLUZIONE E RECESSO

Con riferimento alle modalità di risoluzione e recesso dal contratto di rimanda all'art. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

Art. 15
RESPONSABILITÀ

L'Impresa solleva l'Unioncamere da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà derivare, pertanto, a carico di Unioncamere, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 16
DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Impresa dovrà costituire deposito cauzionale secondo i termini stabiliti all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016.

L'Impresa sarà tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Unioncamere si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Unioncamere avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 17
PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

L'Unioncamere acquisirà la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione del presente contratto.

Art. 18
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di Unioncamere azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Art. 19
SPESE CONTRATTUALI

Le spese tutte relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del contratto da stipularsi saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 20
CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, l'unico foro competente sarà quello di Roma.